



COMUNE DI  
COCCAGLIO

**Regolamento Comunale  
PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI – SUSSIDI – PATROCINI  
AD ENTI, ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE  
E ISTITUZIONE DEL REGISTRO ENTI DEL  
TERZO SETTORE**

*Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 28 del 19/12/2023*

## INDICE

### **TITOLO I: PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Principi e finalità .....	3

### **TITOLO II: SETTORI DI INTERVENTO**

Art. 3 - Soggetti beneficiari.....	4
Art. 4 - Iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore .....	5

### **TITOLO III: TIPOLOGIE E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Art. 5 - Tipologia della richiesta .....	5
A) PATROCINIO .....	5
B) CONTRIBUTI .....	6
Modalità e termini di presentazione delle domande .....	6
Esame delle domande .....	7
Criteri e modalità di concessione .....	7
Erogazione e rendicontazione .....	8
Contributi straordinari .....	8
Pubblicità .....	8
Revoca del contributo .....	8
Acquisto di attrezzature .....	9
Responsabilità .....	9

### **TITOLO IV: REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Art. 6 – Oggetto.....	9
Art. 7 – Composizione del Registro.....	9
Art. 8 – Requisiti per l’iscrizione al Registro.....	10
Art. 9 – Modalità di iscrizione al Registro .....	10
Art. 10 – Aggiornamento del Registro .....	11
Art. 11 – Dal Registro Comunale delle associazioni al registro Comunale degli Enti del Terzo Settore.....	11
Art. 12 – Cancellazione dal Registro .....	11
Art. 13 – Pubblicità del Registro .....	11
Art. 14 – Forme di partecipazione delle associazioni .....	11
Art. 15 – Forme di sostegno alle associazioni .....	12

### **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 – Abrogazione.....	12
Art. 17 – Norme transitorie e finali.....	12

## **PREMESSA**

Con il presente Regolamento, il Comune di Coccaglio, in conformità allo Statuto Comunale, favorisce e promuove la collaborazione con enti che perseguono finalità sociali, culturali e ambientali riconosciute di pubblico

interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, e nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), mediante la concessione, compatibile con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini e di contributi economici.

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### *Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione*

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di patrocini e contributi economici ad enti del Terzo Settore, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I destinatari dei benefici sono enti del Terzo Settore, ossia i soggetti di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/2017: *“Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.*

Il Regolamento disciplina, altresì, l'istituzione del “Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore”.

Il presente Regolamento non si applica a soggetti i cui rapporti con il comune sono regolati da apposita convenzione, nonché alle erogazioni di contributi ed agevolazioni afferenti al Piano per l'attuazione del Diritto allo Studio e al Piano Socio-Assistenziale.

Il presente regolamento si applica inoltre a favore di associazioni non iscritte nell'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore, in casi particolari, adeguatamente motivati, per la concessione di contributi per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Paese o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
- d) per i contributi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle singole convenzioni in essere;
- e) i servizi e gli interventi affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita convenzione (es. scuole dell'infanzia) o con specifica disciplina;
- f) in genere, per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

### *Art. 2 - Principi e finalità*

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di patrocini e contributi economici, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità soggettivi e oggettivi per la concessione ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Coccaglio riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, di tutela delle tradizioni locali e di valorizzazione delle attività economiche.

## **TITOLO II SETTORI DI INTERVENTO**

### *Art. 3 - Soggetti beneficiari*

In via esemplificativa, di seguito, sono riportati gli ambiti di intervento per i quali il Comune può concedere patrocini e contributi economici:

- A. attività educativo – scolastiche
- B. attività culturali
- C. attività sportive e ricreative
- D. impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
- E. tutela ambientale
- F. sviluppo economico e turismo

#### **A) Nell'ambito educativo- scolastico**

- le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive realizzate all'interno dei percorsi didattici programmati dall'Istituto Comprensivo o che, comunque, vengano realizzate all'interno dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale (al di fuori delle attività già regolate dal Piano del diritto allo studio);
- la prevenzione della dispersione scolastica ed il recupero del disagio giovanile;
- la partecipazione attiva dei comitati, delle associazioni e delle famiglie alla vita della scuola;

#### **B) Nell'ambito culturale**

- favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, dibattiti finalizzati alla partecipazione dei cittadini di Coccaglio alla vita culturale del territorio, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine del Paese e alle celebrazioni di anniversari e ricorrenze della storia e della tradizione nazionale e locale;
- promuovere il sostegno dell'attività istituzionale di enti e associazioni fortemente radicati sul territorio di Coccaglio o, comunque, operanti sul territorio del Comune;

#### **C) Nell'ambito sportivo-ricreativo**

- favorire e sostenere i giovani nell'attività sportiva;
- favorire le attività statutarie e istituzionali di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, società affiliate al CONI aventi sede o operanti sul territorio di Coccaglio finalizzate alla promozione e alla pratica delle diverse discipline sportive;
- favorire e sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive che prevedano una partecipazione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
- promuovere l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero finalizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;

#### **D) Nell'ambito dell'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani**

- sostenere manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile degli studenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambiti di vita;
- ricercare e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale e ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione, ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- favorire le iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale;

- promuovere le iniziative finalizzate a tutelare i valori della pace, della libertà e dei diritti dei cittadini;
- sostenere le iniziative che promuovano la dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei diritti umani, anche in riferimento a quanto stabilito dagli organismi internazionali;
- manifestare solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;

**E) Nell'ambito della tutela ambientale**

- promuovere le iniziative a difesa del patrimonio naturale del territorio di Coccaglio, incentivando l'attività di difesa della flora e della fauna locali;
- sostenere la realizzazione di conferenze, convegni e iniziative analoghe finalizzate a promuovere il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale;

**F) Nell'ambito dello sviluppo economico e del turismo**

- sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione mediante l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne da realizzare sul territorio comunale o quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune di Coccaglio;
- incentivare attività di promozione di prodotti agricoli, artigianali ed industriali locali;
- promuovere manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

*Art. 4 - Iscrizione al Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore*

Ai fini della concessione dei benefici previsti nel presente Regolamento, è necessaria l'iscrizione da parte del soggetto richiedente nell'apposito Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore, disciplinato al successivo titolo IV del presente Regolamento, che sarà curato presso l'Unità Organizzativa Amministrativa e Servizi ai Cittadini del Comune.

### **TITOLO III TIPOLOGIE E CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

*Art. 5 - Tipologia della richiesta*

Le tipologie di richiesta possono essere:

- a) patrocinio gratuito;
- b) contributi ordinari e straordinari;

**A. PATROCINIO**

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Coccaglio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.

Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al precedente comma esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del comune secondo le modalità ivi indicate.

Nella suddetta domanda deve essere riportata una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità, le modalità di svolgimento dell'iniziativa, il luogo e l'eventuale presenza di altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa.

Alla domanda deve essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.

La richiesta per la concessione deve essere presentata esclusivamente tramite lo Sportello telematico polifunzionale.

Il patrocinio è concesso dal Sindaco, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente, circa la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati;

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o gruppi di iniziative che perseguono finalità sociali, culturali e ambientali riconosciute di pubblico interesse;

Il patrocinio non è concesso per iniziative già concluse, già avviate al momento della presentazione della domanda o in relazione ad attività generali;

I soggetti patrocinati sono obbligati ad apporre la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Coccaglio*" su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa. È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma per fini politici e commerciali.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'iniziativa non risponda ai criteri sopra esposti senza che il soggetto possa pretendere risarcimenti.

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

La concessione del patrocinio, inoltre, non comporta automaticamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

1. facoltà dell'Amministrazione Comunale indicare degli obblighi specifici da rispettare in occasione dell'utilizzo del patrocinio.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

## **B. CONTRIBUTI**

I soggetti interessati possono fare richiesta di contributo, negli ambiti di cui all'articolo 3, per:

- attività ordinarie svolte per proprio statuto, regolamento o mandato;
- attività legata a progetti straordinari e/o specifici o ad eventi di carattere eccezionale;
- acquisto di mezzi e/o attrezzature, utili e/o necessari per lo svolgimento dell'attività per cui è richiesta la concessione di contributo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare contributi straordinari per particolari finalità o iniziative o anche per finanziare l'acquisto di beni o la realizzazione di piccoli interventi migliorativi di strutture assegnate in gestione alle associazioni del territorio. Nel caso di acquisti o interventi su beni che restano di proprietà comunale le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Comune ed essere effettuate nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza.

La valutazione delle richieste di contributo, sovvenzione e altre forme di vantaggio economico ed il loro eventuale accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e nell'osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento.

La struttura comunale competente procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

*Modalità e termini di presentazione delle domande*

L'istanza per ottenere l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere presentata esclusivamente tramite lo Sportello telematico polifunzionale e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi.

I contributi si distinguono in:

- a) Contributi ordinari: erogazioni a sostegno di attività/iniziative esercitate in via continuativa o ricorrente dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annua;
- b) Contributi straordinari: erogazioni a sostegno di particolari eventi e iniziative che esulano dalla programmazione ordinaria, organizzate sul territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

L'istanza di finanziamento per l'attività ordinariamente svolta, deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello per cui è richiesto il contributo, ovvero qualora sia presentata specifica istanza di finanziamento di singole manifestazioni o attività, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'iniziativa programmata.

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. copia dello Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Coccaglio;
2. relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere e di quella svolta nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino;
3. bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno solare precedente e, ove disponibile, bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno solare per cui viene presentata l'istanza;
4. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone gli importi, se conosciuti;
5. indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro coordinate per l'accredito;
6. espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
7. ogni altra documentazione richiesta ad integrazione da parte dell'Ente.

Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato in tutto o in parte venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della beneficenza e l'ammontare delle somme da devolvere, con adeguata indicazione nella documentazione di cui al secondo comma.

In caso di mancanza anche di uno solo dei documenti sopra indicati, il servizio comunale competente ha la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo eventualmente concesso fino al momento della produzione della documentazione completa.

#### *Esame delle domande*

Nei settori di competenza, nel termine massimo di 90 giorni dalla data di chiusura raccolta istanze, si realizza l'istruttoria per la verifica della completezza della documentazione richiesta ai fini dell'istanza e dei requisiti utili all'ammissione ai contributi.

#### *Criteri e modalità di concessione*

La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento e dall'esito positivo dell'istruttoria curata dal responsabile del servizio proponente, osservando i seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità locale, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
- b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle attività precedentemente svolte;
- c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;
- d) interventi contributivi percepiti da parte di Enti pubblici diversi dal Comune di Coccaglio;
- e) riferimento dell'iniziativa o attività alle realtà dei minori, degli anziani, dei diversamente abili o, comunque, delle fasce più svantaggiate della popolazione;
- f) numero di iscritti all'associazione;

- g) rilevanza territoriale dell'attività svolta (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
- h) capacità di autofinanziamento.

#### *Erogazione e rendicontazione*

L'ammontare e l'erogazione del contributo, della sovvenzione o di altra forma di sostegno economico, è disposta con determinazione dal Responsabile del Settore competente, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti previsti in Bilancio.

Di norma i contributi o le sovvenzioni possono essere assegnati solo a fronte di spese vive, finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto della richiesta.

Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

Il beneficiario è tenuto a rendicontare l'utilizzo delle somme corrisposte, presentando idonea documentazione contabile attestante le spese sostenute ovvero i documenti giustificativi per un importo non inferiore al contributo concesso. Tale documentazione deve essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Qualora dal consuntivo presentato dovessero emergere risultanze contabili in positivo, il Responsabile del Settore competente in materia procederà, a seconda dei casi, allo storno o al recupero della somma eccedente.

#### *Contributi straordinari*

A fronte di situazioni eccezionali e debitamente motivate è possibile l'erogazione contributiva in deroga ai criteri generali e ai tempi definiti per la presentazione dell'istanza per attività/iniziativa straordinarie corrispondenti ad interessi generali.

Spetta alla Giunta Comunale la valutazione circa la valenza dell'iniziativa e la misura del contributo.

Qualora sia presentata specifica istanza di finanziamento di singole manifestazioni o attività di carattere straordinario deve essere trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'iniziativa programmata.

Il soggetto beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività, è tenuto a inviare all'Ufficio competente (tramite PEC -protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it) la richiesta di liquidazione ed il rendiconto delle spese sostenute, il quale dovrà essere datato e riportare l'elenco di tutta la documentazione, avente valore fiscale, comprovante le spese effettuate e le entrate percepite.

L'erogazione del contributo straordinario avverrà a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria curata dal responsabile del servizio proponente.

Nel provvedimento di concessione del contributo straordinario, potrà essere prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 50%, a fronte di documentate e motivate esigenze dettate da una ridotta disponibilità economica del richiedente.

#### *Pubblicità*

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### *Revoca del contributo*

La Giunta Comunale delibera la revoca del contributo nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;



- c) ove si riscontrino mancanze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa finanziata;
- d) non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già liquidate.

#### *Acquisto di attrezzature*

Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sono rilevanti:

- a) il loro particolare pregio e consistenza;
- b) il loro esclusivo utilizzo nel territorio comunale;
- c) l'attività svolta dall'associazione richiedente;
- d) il preventivo di spesa;
- e) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature ed impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre associazioni, se le attrezzature sono collocate in impianti di proprietà pubblica.

La domanda per la liquidazione dei contributi assegnati per l'acquisto di attrezzature è corredata dalle fatture o altra idonea ed equivalente prova giustificativa dell'avvenuto acquisto. Le attrezzature devono essere acquistate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.

La struttura comunale competente accerta presso qualsiasi sede, anche mediante sopralluogo, se l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata.

Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla riduzione della spesa sostenuta e all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti diversi dal Comune, qualora la cifra complessivamente ricevuta superi la spesa sostenuta.

#### *Responsabilità*

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non dotate di personalità giuridica, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune di Coccaglio non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dei medesimi facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale, sia per specifiche manifestazioni ed iniziative non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente Regolamento. Dette spese devono essere finanziate dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

## **TITOLO IV REGISTRO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

### *Art. 6 – Oggetto*

Il Comune di Coccaglio, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, al servizio della collettività, istituisce il Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore. L'iscrizione al Registro è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi.

Il Registro disciplina i rapporti tra l'amministrazione comunale e le associazioni senza fini di lucro, e in particolare riguardano l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento delle associazioni.

### *Art. 7 - Composizione del Registro*

Il Registro Comunale delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. attività educativo – scolastiche
2. attività culturali
3. attività sportive e ricreative
4. impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
5. tutela ambientale
6. sviluppo economico e turismo

### *Art. 8 -Requisiti per l'iscrizione al Registro*

Possono iscriversi al Registro Comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del Comune di Coccaglio che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. Avere sede e/o operare nel territorio comunale;
- b. Assenza di scopo di lucro;
- c. Perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 del presente regolamento nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;
- d. Gratuità e democraticità delle cariche associative;
- e. Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell'art. 3.
- f. Non costituiscono requisiti per l'iscrizione la forma giuridica prescelta dall'associazione né la sua organizzazione interna.
- g. Possono iscriversi al Registro le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- h. Sono di diritto inserite nel registro le Fondazioni esistenti sul territorio in forza della funzione pubblica esercitata e della loro finalità sociale.

Non possono essere iscritti:

- a. i partiti politici;
- b. le associazioni sindacali;
- c. gli ordini professionali;

### *Art. 9 - Modalità di iscrizione al Registro*

La domanda di iscrizione deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo presente sullo sportello telematico polifunzionale, firmata dal legale rappresentante dell'associazione e inviata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
- b. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto, con obbligatorietà di un contatto e-mail. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d'identità;
- c. Relazione sull'attività associativa svolta nell'ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell'associazione sia avvenuta nel corso dell'ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
- d. Copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno;
- e. Indicazione della/e sezione/i del Registro cui si chiede di essere iscritti.

L'iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. La verifica della congruità dei requisiti posseduti dall'associazione è effettuata dal personale dell'Ufficio competente, che può eventualmente richiedere l'integrazione della

documentazione di cui al comma precedente. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale fino alla data di ricezione dei documenti integrativi. L'integrazione della documentazione dovrà comunque avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per l'iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione.

Decorso il termine di trenta giorni senza alcuna comunicazione al rappresentante legale, la domanda si ritiene accolta.

#### *Art. 10 - Aggiornamento del Registro*

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale del Registro stesso. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:

- a. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
- b. una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.

Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento, l'Ufficio Segreteria può richiedere alle associazioni iscritte al Registro idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

#### *Art. 11 - Dal Registro Comunale delle associazioni al registro Comunale degli Enti del Terzo Settore*

Le associazioni che alla data di approvazione del presente regolamento risultano già regolarmente iscritte nel registro comunale delle associazioni, sono automaticamente iscritte nel registro Comunale degli enti del Terzo Settore.

Tali associazioni dovranno solo provvedere alla conferma del permanere dei requisiti, a seguito della quale l'ufficio competente effettuerà le opportune verifiche e in caso di difformità provvederà a richiedere integrazione.

#### *Art. 12 - Cancellazione dal Registro*

La cancellazione dal Registro Comunale degli enti del Terzo settore, avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. scioglimento dell'associazione;
- b. perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- c. mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

La cancellazione dal Registro è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.

#### *Art. 13 - Pubblicità del Registro*

Il Comune di Coccaglio cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte al Registro. Sul sito istituzionale del Comune si rendono disponibili l'elenco delle associazioni e nello sportello telematico polifunzionale i moduli necessari alla domanda d'iscrizione.

#### *Art. 14 - Forme di partecipazione delle associazioni*

Le associazioni iscritte al Registro Comunale, al fine di sviluppare i rapporti con l'amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni, proposte, reclami sia agli amministratori sia agli uffici comunali.

Le associazioni hanno anche diritto a presentare al Sindaco o all'Assessore competente per materia interrogazioni su materie attinenti ai propri scopi, a cui il Sindaco e l'Assessore rispondono per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento.

Le associazioni iscritte al Registro possono essere consultate su programmi e iniziative che riguardino il proprio ambito d'attività e possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti commissioni consiliari.

#### *Art. 15 - Forme di sostegno alle associazioni*

Le associazioni iscritte al Registro Comunale possono, secondo quanto previsto dal presente regolamento ed in seguito a motivata richiesta:

- a. ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- b. avere accesso a beni comunali (tavoli e sedie);
- c. avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- d. ottenere eventuali contributi economici.

L'iscrizione al Registro Comunale è condizione preferenziale, quando non indicata come indispensabile, per fruire di benefici economici e per fruire del patrocinio del Comune.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Art. 16 - Abrogazione*

Il presente Regolamento abroga espressamente i seguenti regolamenti e delibere:

- “Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi ad enti, associazioni e privati” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/06/2010
- Regolamento comunale del Registro Comunale delle associazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2017
- criteri per la concessione del patrocinio del comune ad associazioni, gruppi, sodalizi vari-approvati con deliberazione G.C. n° 157 del 18.11.2009;

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

#### *Art. 17 - Norme transitorie e finali*

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- le istanze di contributo ordinario possono essere presentate entro il 28/02/2024;
- La richiesta di nuova iscrizione nel registro delle associazioni e la conferma relativa al permanere dei requisiti possono essere presentate entro il 31/01/2024.